

TRIBUNALE DI PIACENZA

GIUDICE DEL LAVORO

RECLAMO EX ART. 669-TERDECIES C.P.C.

Richiesta di urgente decreto *inaudita altera parte*

Con contestuale istanza per la notifica ex art. 151 c.p.c.

PER: La **dott.ssa LOPEZ ANDRES Patricia**, nata a Zaragoza (prov. Aragona -SPAGNA) l'11-07-1983 e residente a Saragozza (prov. Aragona-Spagna) - Via Celso Emilio Ferreiro 10- 8C, Cod. Fisc. LPZ PRC 83L51Z131W, ed elettivamente domiciliata in Niscemi (CL) Via S. Noto n. 42 presso lo studio dell'Avv. Marco Randazzo (C.F. RND MRC 81L24 B428M), dell'Avv. Francesca Maria Cinquerrui (C.F. CNQFNC85H59C351C) che la rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in calce al presente atto, i quali dichiarano, altresì, di volere ricevere le comunicazioni di rito presso il proprio n. di tel./fax: 0933 952908 e/o indirizzi P.E.C.: **marco.randazzo@cert.ordineavvocaticaltagirone.it**

-avv.francescacinquerrui@pec.it -

RICORRENTE

CONTRO

- Il **Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca** in persona del Ministro *pro tempore*;
- l'**Istituto Statale d'Istruzione Superiore Agraria e Alberghiera "G. Ranieri" – "G. Marcora" di Piacenza** in persona del legale rappresentante *pro tempore* con sede in Piacenza – Strada Agazzana n. 35

E NEI CONFRONTI

di tutti i candidati utilmente collocati ed inseriti nella III^ fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto per il triennio 2017/'20 per la classe di concorso AO34



(scienze e tecnologie e chimica), AO31 (scienze degli alimenti), A060 (tecnologia nella scuola secondaria di I grado) e BC02 (conversazione in lingua straniera – spagnolo) per la Prov. di Piacenza, scuola – capofila Istituto Statale d’Istruzione Superiore Agraria e Alberghiera “G. Ranieri” – “G. Marcona” di Piacenza che sarebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio dalla reclamante che

DICHIARA DI PROPORRE RECLAMO

avverso l'ordinanza di rigetto n. cronol. 325/2018 del 23 febbraio 2018 del Tribunale di Piacenza – Giudice Dott.ssa Maria Beatrice Gigli, nel procedimento ex art. 700 c.p.c. r.g. 587/17, comunicata dalla cancelleria del Giudice al reclamante a mezzo Pec in data 23 Febbraio 2018 (*Cfr. All. n. 2*) con la quale è stato rigettato il provvedimento cautelare richiesto avente ad oggetto l’inserimento nella **graduatorie di II[^] o in subordine III[^] fascia** di circolo per le classi di concorso AO34 (scienze e tecnologie e chimica), AO31 (scienze degli alimenti), A060 (tecnologia nella scuola secondaria di I grado) e BC02 (conversazione in lingua straniera – spagnolo) per la Prov. di Piacenza da cui è stata illegittimamente esclusa ad opera dell’Istituto Scolastico Istruzione Superiore Agraria e Alberghiera G. Ranieri – G. Marcona di Piacenza.

PREMESSO

- che l’odierna reclamante è una cittadina Europea, nata a Saragozza (Prov. Aragona - SPAGNA) luogo in cui ha iniziato e concluso l’intero percorso di istruzione scolastica fino al conseguimento, in data 08/07/2008 della **laurea in “Ciencia y tecnologia de los alimentos” presso l’Università di Saragozza (Spagna)**;
- successivamente la stessa ha partecipato, superandola, alla **selezione pubblica per titoli ed esami a numero programmato**, per il Dottorato di



Ricerca **in Scienze delle produzioni animali**, bandito presso l'Università degli Studi di Catania, conseguendo il relativo titolo in data 13/03/2012 (*Cfr. all. n. 2*);

- che in virtù dei suddetti titoli la stessa ha presentato, per il triennio 2014/2017, domanda di inclusione nella graduatoria di III ^ fascia per la prov. di Piacenza per le classi di concorso anzidette scegliendo come scuola capofila l'Istituto statale di istruzione superiore "Ranieri – Marcora" (*Cfr. all. n. 3*);

- che, per il **suddetto triennio**, la stessa è stata inclusa **con riserva** nella graduatoria di III ^ Fascia, per le classi di concorso richieste, con un punteggio complessivo di 24 punti ottenuto sommando il punteggio di 12 previsto per la laurea al punteggio di ulteriori 12 previsto per il dottorato per come emerge sia **dall'allegato n. 5 della produzione**, in giudizio, **di parte avversaria** sia dalla graduatoria per il triennio 2014/'17 **allegato n. 3 della produzione della reclamante** in sede di ricorso *ex art. 700 c.p.c.* (*Cfr. All. n. 4 e 5*);

- che tuttavia, a seguito dell'emanazione del D. M. n. 374 del 2017, per il triennio 2017/2020, l'odierna reclamante ha presentato, in data 17/06/2017 prot. N. 6215/2017, **domanda di aggiornamento in graduatoria**, compilando l'apposito modello A/2, così come stabilito dall'art. 5, comma 2, del citato D. M. che è stata accettata dalla scuola capo-fila (*Cfr. all. n. 6*);

- che, è bene precisare, in allegato all'anzidetta domanda di aggiornamento l'odierna reclamante ha inoltrato, alla scuola capo-fila, l'istanza, presentata all'Università degli Studi di Catania, relativa alla richiesta di certificazione di equipollenza della propria laurea spagnola alla laurea italiana in scienze e tecnologie alimentari (*Cfr. all. n. 7*);

- che al momento della scelta delle sedi delle Istituzioni scolastiche, a norma dell'art. 7, lett. B) dell'anzidetto D. M., l'odierna reclamante non è stata



riconosciuta dal sistema e, pertanto, non può provvedere al suddetto adempimento;

- che, a seguito di richiesta di chiarimenti circa l'impossibilità, dell'odierna reclamante, di scegliere le sedi scolastiche, il responsabile del procedimento ha comunicato di avere provveduto alla cancellazione del nominativo della dott.ssa Lopez dalle graduatorie di III[^] fascia, poiché, a suo dire, non era possibile mantenere l'iscrizione con riserva per il nuovo triennio 2017/'20;

- che, nelle more del suddetto procedimento e, segnatamente, in data **09/08/2017**, con **Decreto Rettorale n. 2954** l'Università degli Studi di **Catania** rilascia alla Dott.ssa Lopez il **certificato di equipollenza** della laurea spagnola alla laurea italiana in "Scienze e tecnologie alimentari" (Cfr. all. n. 8);

- che, pertanto, stando così le cose ed avendo interesse ad essere inclusa nella graduatoria *de qua* la Dott.ssa Lopez ricorre avverso la suddetta cancellazione in quanto illegittima depositando ricorso ex art. 700 c.p.c. chiedendo all'On. Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro di: *«ritenere e dichiarare nullo e/o illegittima la cancellazione dell'odierna ricorrente dalla graduatoria di III[^] fascia della graduatoria di circolo e d'istituto dell'I.S.I.S. Ranieri di Piacenza, e per l'effetto:*

ritenere e dichiarare sussistente il diritto della Dott.ssa Lopez all'inserimento a pieno titolo nella III[^] fascia della graduatoria di circolo e d'istituto dell'I.S.I.S. Agraria e Albergiera "G. Ranieri" – "G. Marcora" di Piacenza per gli insegnamenti di cui alle classi di concorso indicate in domanda, nella posizione corrispondente al punteggio effettivamente spettante per il periodo di validità del triennio 2017/'20 a tutti gli effetti di legge, ordinando all'istituto resistente e al M.i.u.r. (per quanto di sua competenza), l'immediato inserimento della ricorrente nella graduatorie di terza fascia (III[^] FASCLA), per la classe di concorso indicata in domanda, per il periodo di validità del triennio 2017/'20.



In subordine: *previa disapplicazioni delle disposizioni in contrasto con la normativa europea in materia di riconoscimento di un titolo conseguito in uno stato membro, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'inserimento, a pieno titolo, nella graduatoria di III fascia per la Prov. di Piacenza per gli insegnamenti per cui ha fatto domanda essendo la ricorrente in possesso del titolo di accesso per l'inserimento in detta graduatoria.»*

- che, all'esito del procedimento il Giudice ha rigettato il provvedimento cautelare richiesto per insussistenza del requisito del *Fumus boni iuris* affidando la decisione a queste motivazioni: « *E' vero che, nella sostanza, la ricorrente pare fosse in possesso di titoli equipollenti alla laurea italiana e tali da consentirle l'insegnamento nella materie richieste già alla data del 24/6/2017. Il fatto che però la stessa abbia:*

- *richiesto il certificato di equipollenza solo a giugno 2017 e ottenuto il medesimo il 15/9/2017 nonostante che - già con riferimento al triennio 2014/2017 - il MIUR l'avesse avvisata della necessità di procurarselo (v. e-mail Miur del luglio e dell'agosto 2014, doc. 4 Miur e la richiesta presentata all'Università di Catania, doc. 5 ricorrente);*

- *comunque presentato una domanda "irregolare" in quanto - con riferimento all'insegnamento della lingua spagnola - ha, per sua stessa ammissione, rinviato ai titoli già indicati al momento dell'inserimento nel triennio 2014/2017 senza produrre alcuna certificazione, in contrasto con quanto previsto dall'art. 8 del d.m. 347/2017. Quanto invece all'insegnamento di scienze degli alimenti e tecnologie si è limitata ad allegare la richiesta presentata all'Università di Catania solo il 5/6/2017 (v. domanda, doc. 5 ricorrente);*

- *nonostante la comunicazione del MIUR del luglio 2017 in merito alla necessità di regolarizzazione, omissivo di trasmettere i documenti necessari né proposto reclamo avverso le graduatorie provvisorie*

non consentono a questo giudice di inserire la ricorrente nelle graduatorie ormai definitive.

Ciò non determina alcuna discriminazione nei confronti della ricorrente posto che i soggetti inclusi si sono attenuti alle modalità e alle tempistiche di presentazione delle domande. L'inserimento



della ricorrente creerebbe piuttosto una discriminazione nei confronti di coloro che sono attualmente inseriti in graduatoria e che nutrono un legittimo affidamento sulla definitività della stessa. Definitività che, ove domande analoghe a quella della ricorrente venissero accolte, non sarebbe raggiungibile con evidente vanificazione e aggiramento della normativa per la presentazione delle domande e intuibili difficoltà organizzative nell'attribuzione delle supplenze.

La domanda - seppure nei limiti della cognizione sommaria della presente fase - non può quindi essere accolta per mancanza del requisito del *fumus boni iuris*.

Tale conclusione consente di non esaminare il requisito del *periculum in mora* dovendo entrambi i presupposti sussistere per la concessione della tutela cautelare.

Stante l'attitudine dei provvedimenti ex art. 700 c.p.c. a divenire definitivi, è necessaria una pronuncia sulle spese che si ritiene debbano essere compensate in ragione della novità della questione.»

CONSIDERATO

che sono palesi gli *errores in procedendo* e *in iudicando* commessi dal Giudice di prima istanza in quanto è lo stesso giudicante ad affermare la sussistenza dei titoli dell'odierna reclamante per l'accesso alla graduatorie richieste è, pertanto, interesse dell'odierna reclamante richiedere con il presente reclamo una *revisio prioris instantiae*. Tutto quanto sopra premesso e considerato la reclamante come sopra rappresentata e difesa dichiara di proporre

RECLAMO

AVVERSO la suddetta ordinanza per i seguenti motivi:

IN DIRITTO

1) **Sulla insussistenza del requisito del *fumus boni iuris* ritenuta dal Giudice di prima istanza.**

Con riferimento al requisito in parola il Giudice di prime cure lo ritiene insussistente, fornendo al riguardo la seguente motivazione che qui si riporta: «E'



vero che, nella sostanza, la ricorrente pare fosse in possesso di titoli equipollenti alla laurea italiana e tali da consentirle l'insegnamento nella materie richieste già alla data del 24/06/2017. »

Più che una motivazione sulla insussistenza del *fumus boni iuris* sembra un giudizio di verosimiglianza sulla sussistenza del diritto della reclamante ad essere inserita nella graduatorie d'istituto, poiché appunto il Giudicante adito afferma la sussistenza dei titoli entro le scadenze in capo alla reclamante.

E sulla base del principio del chiesto e pronunciato, la domanda cautelare della reclamante, in prima istanza, è stata proprio quella di chiedere al Giudicante di ritenere e dichiarare il diritto della stessa all'inserimento nella graduatorie di circolo e d'istituto sussistendone i requisiti (*Cfr. Conclusioni atto introduttivo di parte ricorrente in prima istanza, pag. 14.15*).

Quindi, sul punto, il Giudice non accoglie la tesi avversaria secondo cui: *“al momento dell'esame della domanda della ricorrente per l'inserimento nelle graduatorie di istituto di terza fascia per il triennio 2017/20 la scuola – preso atto che l'aspirante non era in possesso dei titoli richiesti per l'accesso alle classi di concorso indicate – ha escluso la ricorrente dalle graduatorie provvisorie d'istituto di III fascia.”*

Tuttavia, mentre, il Giudice non pare escludere il possesso dei titoli della reclamante ritiene che sono altri i fatti, diversi, quindi, dal possesso dei titoli, che ostano all'accoglimento della domanda, che qui di seguito si analizzano.

1.1. In primo luogo, il fatto che la reclamante, ritiene il Giudice, abbia richiesto il certificato di equipollenza solo a giugno 2017 e ottenuto il medesimo il 15/09/2017 nonostante che - afferma il lo stesso giudicante (a pag. 4 dell'ordinanza primo punto tratteggiato)- il MIUR l'avesse avvisata della necessità di “procurarselo” è considerato dal Giudicante un fatto ostativo all'inserimento della reclamante nella graduatorie di istituto.



Detto ragionamento sfugge alla comprensione di questa difesa per le seguenti ragioni.

Innanzitutto, non è contemplato come un fatto giuridicamente rilevante dalla normativa di riferimento che come ha evidenziato lo stesso Giudice è appunto **l'art. 9 del D.M.** che dispone i casi tassativi di esclusione dalle graduatorie che non sono suscettibili di interpretazione estensiva e che afferiscono: a) alla mancanza di titoli; b) mancato rispetto del termine per la presentazione della domanda, fissata per il triennio in corso al 24/06/2017; c) indicazioni di più istituti capo-fila o più province; ed altri casi che, non vale la pena nemmeno accennare perché non sono stati imputati alla reclamante né da parte avversaria né dal Giudice.

In ogni caso osta al ragionamento operato dal Giudice di prima istanza proprio il **D. M. all'art. 3, comma 3** che dispone che tutti i candidati sono ammessi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato l'esclusione dei candidati non in possesso di uno dei citati requisiti di ammissione, in qualsiasi momento.

Non pare lasciare dubbi la disposizione sopra richiamata sul senso della sua portata che evidentemente intende ammettere ogni candidato con riserva di accertare il requisito di ammissione e che l'esclusione deve essere eventualmente motivata sulla base della carenza di uno dei requisiti di ammissione (art. 3 D.M. 374/2017).

Nel caso di specie, non può ritenersi confacente alla normativa in parola il fatto rilevato dal Giudice che legittima l'esclusione perché la reclamante ha richiesto e ottenuto **non il titolo**, perché quello era già posseduto dalla stessa, ma **la certificazione di equivalenza** dopo che il Miur glielo avesse richiesto.



Non pare che detto caso rientri fra i casi di esclusione contemplati dalla normativa di riferimento.

Il Giudice di prima istanza non pone, nemmeno, a base del suo ragionamento, la sussistenza di un termine per lo scioglimento della riserva sotto pena di esclusione, che renderebbe il rilievo fattuale operato, quanto meno, logico.

Pertanto, ammettendo il D.M. l'iscrizione di tutti i candidati con riserva di accertare i requisiti e non stabilendo un termine entro il quale sciogliere la riserva non si comprende perché il Giudice abbia ritenuto tale fatto legittimante l'esclusione in parola.

Si chiede, pertanto, alla luce di quanto detto la modificazione della ordinanza reclamata.

1.2. In secondo luogo, altro fatto ritenuto dal Giudicante legittimante l'esclusione dalla graduatorie dell'odierna reclamante è quello di avere presentato una "domanda irregolare" in quanto – con riferimento all'insegnamento della lingua spagnola" – ritiene il Giudicante (questa volta confermando la stessa tesi avversaria) "ha rinviato ai titoli già indicati al momento dell'inserimento 2014/17 senza produrre alcuna certificazione, in contrasto con quanto previsto dall'art. 8 del D. M. 347/17. Quanto invece all'insegnamento di scienze degli alimenti e tecnologie, continua il giudice, la reclamante si è limitata ad allegare la richiesta presentata all'Università di Catania solo il 05/06/2017."

Con riferimento a questo aspetto preme rilevare che, come già evidenziato in prima istanza, l'odierna reclamante risultava già iscritta nelle graduatorie di circolo e d'istituto per il triennio 2014/'17 **circostanza**, questa, **confermata** e **non contestata da parte avversaria** e **nemmeno diversamente ritenuta dal Giudicante**.

Nelle graduatorie definitive di primo e di secondo grado da cui risulta l'inserimento, anche se con riserva, alla dott.ssa Lopez è stato assegnato un



punteggio di partenza pari a 24 punti. (Laurea Estera e Dottorato Italiano)

Orbene, essendo quindi già inserita in graduatoria ha presentato, per il triennio 2017/20, domanda di aggiornamento e all'uopo, la dott.ssa Lopez, ha depositato presso l'istituto - capofila il modello indicato dal **D.M. n. 374/2017** per l'aggiornamento della posizione, denominato **mod A/2**, utilizzabile, ai sensi dell'art. **5, comma 2, lett. b)**, dagli aspiranti che chiedono l'inclusione in terza fascia soltanto per insegnamenti in cui già figurano nelle precedenti graduatorie di circolo e d'istituto del triennio scolastico 2014/'17.

In detto modello **non ha indicato i titoli in possesso perché già indicati nel triennio precedente** e non essendosene aggiunti altri si è attenuta alla prescrizione impartite in materia ai sensi dell'**art. 9, comma 5** secondo cui rappresenta una tipica causa di esclusione dalle graduatorie l'aver dichiarato nuovamente titoli già dichiarati in precedenza(*Cfr. All. n. 3 e 6*). .

Pertanto, con l'aggiornamento della sua posizione l'odierna reclamante ha inteso **manifestare la volontà di permanere in graduatoria** e per quanto concerne la riserva mantenuta dall'Istituto scolastico dichiara, nella *sezione f. al punto r.* del modello di aggiornamento, per il triennio 2017-20, che la stessa è in attesa del rilascio del certificato di equipollenza del titolo universitario conseguito in Spagna, come da richiesta presentata all'Università degli studi di Catania che allega alla domanda di aggiornamento.

Ciò nonostante, l'Istituto scolastico decide di escluderla perché a loro dire non ha i titoli di accesso per l'inclusione in graduatoria.

E con specifico riferimento ai titoli della **classe di concorso in conversazione spagnola BC02** è stata dichiarata per questa nella domanda di inclusione presentata nel triennio precedente, la laurea conseguita in Spagna, pertanto, sul punto si ribadisce quanto già affermato in precedenza e cioè che per il triennio in



corso la reclamante ha presentato domanda di aggiornamento e per questo non ha riportato i titoli già dichiarati e valutati nel precedente triennio

Parte avversaria, evidentemente, per detta classe di concorso pretende la produzione del diploma di istruzione superiore della reclamante, ma come logica vorrebbe e come dichiara il Ministero nella TABELLA B, allegata al D. M. 374/17, punto A) TITOLI DI ACCESSO si valuta il titolo di studi superiore, pertanto in questo caso avendo la reclamante una laurea conseguita in Spagna parte avversaria avrebbe dovuto valutare questa e non il titolo di istruzione secondaria. (Cfr. All. n 9 – DM. tabelle B)

Per quanto riguardano i requisiti di accesso a detta classe di concorso, il titolo di studio necessario è rappresentato da un titolo di studio conseguito nel paese o in uno dei paesi in cui la lingua oggetto di conversazione é lingua madre corrispondente a **diploma d'istruzione secondaria di secondo grado** congiunto a **titoli professionali**.

Al riguardo l'**art. 2, comma 1, lett. B) (terza fascia) del D. M. 374/17** ha disposto che *“per l'accesso alle graduatorie di conversazione in lingua estera la corrispondenza del titolo conseguito nel Paese o in uno dei Paesi in cui la lingua oggetto della Conversazione è lingua ufficiale al diploma di istruzione secondaria di II grado, si ha quando il titolo estero è di livello tale da consentire, nell'ordinamento scolastico del paese in cui è stato conseguito, l'accesso agli studi universitari.”*

Orbene, è appena il caso di ribadire che la reclamante è cittadina di origine spagnola, l'intero percorso di istruzione scolastica fino al titolo universitario è stato conseguito in spagna, nella domanda di inclusione presentata nel triennio precedente ha dichiarato come titolo per la classe di concorso in conversazione spagnola un titolo superiore, quello universitario, che presuppone il diploma di istruzione secondaria di secondo grado in conformità a quanto disposto dal D.M.



A quale certificazione il Giudicante si riferisse nell'ordinanza di rigetto non è dato sapere, considerato il fatto che nella precedente graduatoria la reclamante è stata inserita nella classe di concorso in parola con il punteggio di 24 e considerato, altresì, che, per la classe di concorso, il D.m. richiede il possesso di un titolo che permetta l'accesso agli studi universitari e la reclamante ha, addirittura, la laurea, conseguita in spagna il cui piano di studi è stato debitamente tradotto dall'Autorità competente e DEPOSITATO all'Istituto scolastico Ranieri – Marcora già nel precedente triennio (2014/17) come dimostra lo stesso allegato prodotto, in prima istanza, della scuola Ranieri Marcora che prova, inequivocabilmente, il possesso del titolo, debitamente tradotto, già a far data dal 05/07/2014 (*Cfr. All. n.10*).

Il Giudicante ha, poi, ritenuto che per la classe di concorso in scienze degli alimenti la reclamante **ha prodotto solo** la richiesta presentata all'Università di Catania, senza indicare però quali sono i documenti mancanti.

Orbene, con riferimento a questa classe di concorso occorre nuovamente richiamare quanto già sostenuto e cioè che per il triennio 2017/20 la reclamante essendo inserita in graduatoria e non dovendo modificare la fascia di appartenenza non ha indicato, come prescrive la norma, i titoli posseduti che con riferimento a detta classe di concorso sono la laurea e il dottorato di ricerca, valutati come detto con punteggio di 24 (12+12).

1.3. In terzo luogo, il Giudicante appone un altro fatto come ostativo alla domanda di accoglimento della reclamante in prima istanza e cioè il fatto che a seguito di una comunicazione del **luglio del 2017** il MIUR ha richiesto di regolarizzare la domanda della reclamante chiedendo di trasmettere alcuni documenti, sul punto il Giudicante imputa alla reclamante l'omissione della trasmissione dei documenti richiesti.

A ben vedere la comunicazione del LUGLIO 2017 questa **non esiste** poiché si



tratta, al contrario, di una comunicazione del 4 LUGLIO 2014 (*cf.* *All. n. 11*) inoltrata alla reclamante dall'istituto scolastico Ranieri Marcora a cui ha fatto seguito la tempestiva produzione di quanto richiesto e prova ne è il timbro dell'istituzione scolastica in parola datato 5 luglio 2014 e assunto al protocollo n. 7256/c07c apposto sul CERTIFICADO ACADEMICO PERSONAL della reclamante (*Cfr. All. n. 10 e 11*).

È evidente che l'omissione sostenuta dal giudice e imputata alla reclamante è destituita di fondamento in quanto il giudice non ha correttamente valutato la documentazione attestante i fatti per come cronologicamente si sono verificati e il tutto a danno della Dott.ssa Lopez che con il presente reclamo richiede la totale modifica dell'ordinanza di rigetto.

1.4. In quarto luogo, per il Giudicante non si tratta del fatto che la reclamante non possedesse i titoli, perché ha sostenuto il contrario, ma il rilievo mosso che legittima l'esclusione deriva dal mancato rispetto delle **modalità** e delle **tempistiche** di presentazione dell'equipollenza o di altre "certificazioni" non meglio specificate.

Questa difesa ritiene invero di avere dimostrato che le modalità e le tempistiche sono state rispettate dalla reclamante.

Per quanto attiene alla **modalità** il Giudice ha erroneamente ritenuto che la reclamante dovesse nuovamente per il triennio indicare titoli già indicati e valutati nel precedente triennio in aperta violazione dell'art 9, comma 5 del D.M.

Per quanto riguarda le **tempistiche** il Giudice ha erroneamente ritenuto che la reclamante avrebbe dovuto richiedere e possedere il certificato di equipollenza della laurea prima di quando lo ha richiesto e ottenuto, ma in assenza di una indicazione di un termine a pena di esclusione stabilito dalla normativa non può imputarsi alla reclamante come fatto legittimante l'esclusione dalle graduatorie.



Inoltre, nulla ha osservato il Giudice con riferimento al titolo superiore di Dottorato di Ricerca posseduto dalla reclamante e su cui questa difesa ha formulato in seno all'atto introduttivo e in sede di memorie di replica puntuali deduzioni.

Il Giudicante dopo avere imputato errate violazioni di modalità e tempistiche di presentazioni della domanda che non trovano conforto nei fatti come provati documentalmente in prima istanza e non trovano nemmeno riscontro positivo nella normativa di riferimento ha ritenuto preminente rispetto al diritto della reclamante quello **dell'affidamento sulla definitività della graduatoria riposta dagli attuali iscritti.**

Detto interesse non può ritenersi preminente quando, come provano i documenti, la reclamante è stata esclusa in modo arbitrario e in aperta violazione del D. M.

Detto interesse non può nemmeno ritenersi preminente perché anche la reclamante **ha lo stesso interesse** all'affidamento riposto dell'iscrizione in graduatoria atteso che nel triennio precedente la stessa è stata inserita con punteggio di 24.

La reclamante non ha in alcun modo violato alcuna modalità o tempistica nella redazione della domanda di aggiornamento presentata per questo triennio pertanto non si comprende perché debba trovare tutela l'affidamento di coloro i quali oggi risultano inseriti.

Altro interesse preminente ritenuto dal giudice è quello delle difficoltà organizzative nell'attribuzione delle supplenze che non può trovare ingresso e non merita tutela quando, come nel caso di specie, l'esclusione operata è arbitraria perché contraria alla normativa.

Ed ancora l'arbitrarietà è manifesta se si pensa, a rigor di logica, che se la mancata produzione della certificazione di equipollenza ha bloccato il riconoscimento del



punteggio di laurea e quindi solo 12 punti perché **è stato disconosciuto** pure il punteggio riconosciuto per il **Dottorato di ricerca** conseguito in Italia.

In merito nè parte avversa nè il Giudicante hanno sollevato rilievo alcuno.

Invero, è palese la discriminazione avvenuta a danno della reclamante proprio perchè, si consenta di affermarlo, maggiormente titolata rispetto ai tantissimi altri iscritti in graduatoria.

Per questo si chiede a Codesto Collegio Giudicante che in modifica dell'ordinanza reclamata disponga l'inclusione della dott.ssa Lopez nella graduatoria di II[^] FASCIA per le classi di concorso indicate in domanda e afferenti i titoli dichiarati in quanto la reclamante è in possesso della laurea Estera dichiarata equipollente a quella italiana e del dottorato di ricerca che, stante la recente giurisprudenza del Consiglio di Stato, è un titolo equiparabile all'abilitazione all'insegnamento richiesta dal MIUR per l'iscrizione in seconda fascia.

Il Consiglio di Stato con numerose recenti ordinanze ha infatti ordinato l'**ammissione**, in via cautelare, **in seconda fascia di coloro che sono in possesso del titolo di dottorato di ricerca** sulla base del fatto che il dottorato di ricerca, come è noto, è il più alto titolo di studio conseguibile in Italia come nel resto d'Europa e come tale occorre valorizzare le competenze acquisite dai dottorati non escludendoli ma anzi enfatizzando le loro caratteristiche nell'ambito dell'insegnamento scolastico (*Cfr. Cons. di Stato n. 1937/2017; n. 1593/2017; n. 1594/2017; n. 4689/2017*).

A seguito, infatti, di dette pronunce la reclamante ha diffidato parte avversaria all'inserimento della stessa in II[^] fascia (*Cfr. All. n. 12*).

Parimenti disponga l'iscrizione in III[^] fascia per la classe di concorso in conversazione spagnola.

2) **Sulla sussistenza del *periculum in mora*.**



Quanto al *periculum in mora* questo non è stato esaminato dal Giudicante.

2.1. Sul periculum in mora sopravvenuto per effetto del Concorso docenti 2018 pubblicato nella G.U. n. 14 del 16 /02/2018.

Oggi il pregiudizio imminente e irreparabile che potrebbe subire l'odierna reclamante in mancanza di un provvedimento cautelare di accoglimento è tanto più grave se si pensa alla pubblicazione in gazzetta ufficiale, sopravvenuta nelle more dell'emissione del provvedimento cautelare di prima istanza, del CONCORSO indetto dal Miur per i docenti abilitati avente scadenza **22 marzo 2018** e per il quale si chiede, sin da subito, a Codesto Collegio Giudicante l'ammissione alla presentazione della domanda, in via cautelare, della reclamante.

(Cfr. All. n. 13 - Concorso per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado e tabella valutazione titoli (GU n.14 del 16-2-2018))

Il concorso è stato indetto il 16 febbraio 2018, ai sensi dell'**art. 3, comma 3 del bando** possono partecipare coloro i quali hanno un titolo abilitante all'insegnamento per i posti comuni o per i posti di sostegno.

Ma possono, altresì, **partecipare con riserva** coloro i quali ai sensi dell'**art. 3, comma 5**: *“Qualora i requisiti di partecipazione siano posseduti per effetto di provvedimenti giudiziari non definitivi, i candidati partecipano con riserva alle procedure concorsuali e i relativi diritti si perfezionano in esito ai provvedimenti giudiziari definitivi.”*

Nel caso di specie, la reclamante non ha un titolo abilitante ma ha il dottorato di ricerca considerato dalla recentissima giurisprudenza del Consiglio di Stato da equiparare all'abilitazione all'insegnamento.

Si invia al paragrafo 1. 4 per le recenti pronunce del Consiglio di Stato in materia di valorizzazione del titolo di dottorato da equiparare all'abilitazione



all'insegnamento richiesta per l'iscrizione in II^ FASCIA.

Sul punto occorre fare una importante osservazione, ed invero sulla base della tabella di valutazione titoli per il concorso indetto, il legislatore fa una distinzione tra coloro che hanno conseguito una abilitazione all'insegnamento a seguito di procedure selettive pubbliche a cui viene assegnato un ulteriore punteggio di 19 punti rispetto a quelli che non hanno ottenuto il titolo abilitante a seguito di procedure selettive pubbliche che non hanno l'attribuzione dell'ulteriore punteggio (*Cfr. All. n. 13 infra cfr. Punti A.1.1. e A.1.2*).

In specie, la dottoressa Lopez ha un titolo di dottorato di ricerca che per recente giurisprudenza, sopra analizzata, è di valore equiparabile al titolo abilitante conseguito da altri candidati e chiamato TFA/PAS e l'equiparazione tra i due titoli oltre che per gli approfondimenti propri del percorso attengono anche al fatto che al dottorato come ai TFA/PAS si accede tramite procedure pubbliche selettive a numero programmato.

Pertanto se la reclamante fosse ammessa alla procedura otterrebbe anche i 19 punti aggiuntivi in forza della rilevanza del suo percorso e della selezione all'accesso.

Anche le pubblicazioni sono nella tabella di valutazione in parola degne di riconoscimento per effetto dell'assegnazione di max 9 punti come indicato nella sezione C – PUBBLICAZIONI.

In specie anche la dottoressa Lopez vanta pubblicazioni di articoli su riviste scientifiche suscettibili di valutazione ai fini del Concorso (*Cfr. All. n. 14*)

Pertanto, il concorso in parola sempre appunto pensato per profili analoghi a quello vantato dalla reclamante solo che la stessa a differenza di altri necessita di un provvedimento giurisdizionale in via cautelare che lo riconosca.

Si chiede, pertanto, al Collegio Giudicante di volere ammettere con decreto inaudita altera parte, la reclamante **a presentare** domanda entro la scadenza del 22



marzo 2018 sussistendo i requisiti della stessa per l'ammissione nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto così come descritti in punto di fumus e di volere confermare la partecipazione della stessa al concorso all'esito del procedimento cautelare considerato che la prova del suddetto concorso sarà comunicata nei prossimi mesi.

Pertanto, sarebbe quanto mai ingiusto non consentire alla reclamante di presentare la domanda entro la scadenza del 22 marzo 2018 ore 23:59 e confermare detto provvedimento all'esito del presente reclamo.

2.2. Sul periculum in mora relativo alla perdita di ottenere un incarico di supplenza.

Oltre all'ammissione al concorso denominato fase transitoria il **pregiudizio imminente, grave e irreparabile derivante dalla perdita della possibilità di ottenere un incarico di supplenza** concorrendo a parità di titolo abilitante e di punteggio all'assegnazione delle cattedre a tempo determinato per il triennio 2017/2020.

Le suddette graduatorie vengono, infatti, aggiornate di triennio in triennio, con un meccanismo premiale per i docenti che provvedono alla rinnovazione della richiesta di aggiornamento/inserimento della propria posizione per il triennio successivo.

Infatti, per ogni periodo di attività lavorativa di insegnamento a supplenza svolto, il docente inserito in graduatoria ottiene un punteggio che gli permetterà di progredire di posizione, all'interno della stessa graduatoria, quindi di guadagnare posizioni favorevoli ai fini dell'assegnazione, con precedenza rispetto agli altri colleghi, di incarichi di supplenza a tempo determinato e successivamente per l'assunzione a tempo indeterminato.

Appare evidente come l'esclusione dalla graduatoria in parola impedisca all'odierna reclamante definitivamente di poter concorrere alla pari di altri docenti



per l'assegnazione di incarichi di supplenza a tempo determinato.

L'urgenza è di facile evidenza, rinvenibile nello scorrimento delle graduatorie.

Ed invero la reclamante a causa dell'esclusione dalla graduatoria d'istituto sarebbe privata oltre che della possibilità di conseguire un punteggio utile allo scorrimento in graduatoria, anche della possibilità di percepire una fonte di reddito nel breve periodo.

La reclamante, infatti, è costretta ad uno stato di inoccupazione e incertezza per il futuro tale da incidere negativamente sul suo equilibrio psico-fisico, nonché sui rapporti affettivi e sulle relazioni sociali.

Risulta, pertanto, palese come la reclamante necessiti di una fonte reddituale per far fronte alle proprie esigenze di vita, quale potrebbe essere una supplenza e/o contratto a termine con il Miur, in forza ed in conseguenza del suo immediato reinserimento nelle graduatorie d'istituto della scuola Capo-fila.

Si deve pertanto ritenere che il *periculum in mora* sussista in *re ipsa*.

La giurisprudenza, sul punto, ha evidenziato che un danno grave e irreparabile, quale quello di rimanere esclusi dalle graduatorie, con l'impossibilità di insegnare oltre che di perdere l'occasione di essere immessi in ruolo, costituisce elemento tale da giustificare – da solo – l'adozione del provvedimento cautelare.

L'esclusione, infatti, determinando l'impossibilità di svolgere attività di insegnamento e di essere eventualmente immesso in ruolo, implica un pregiudizio non suscettibile di riparazione ad esito di un ordinario giudizio di merito quale è quello del mancato arricchimento del bagaglio professionale posseduto dal docente (**Cfr. Ordinanza Trib. Ragusa, in composizione collegiale, del 02/12/2015**).

Tutto ciò esposto, la Dott.ssa Lopez come sopra rappresentata, difesa e



domiciliata propone

RECLAMO

a Codesto Ecc.Mo Collegio del Tribunale di Piacenza, in funzione di Giudice del Lavoro, ai sensi del combinato disposto degli artt. 700 e 669 - *terdecies* c.p.c affinché voglia, rigettata ogni istanza, deduzione ed eccezione contraria,

- A) **con decreto *inaudita altera parte*** disporre, considerata la scadenza del **22 marzo 2018 ore 23:59**, la **presentazione della domanda al concorso indetto dal Miur e pubblicato nella G.u. n. 14 del 16/02/2018**, stante la stessa

previsione legislativa di cui all'**art 3, comma 3**, del bando considerato che la mancata emissione di siffatto provvedimento determinerebbe effetti irreversibili ed irreparabili per la reclamante, tali da non consentire neppure di attendere il tempo intercorrente tra il deposito del ricorso e la prima camera di consiglio utile;

- B) con ordinanza non impugnabile, qualora non ritenesse pregiudizievole il decorso del tempo per la convocazione delle parti, previa audizione delle stesse, **modificare il provvedimento cautelare n. 325/2018 del 23/02/2018 emesso dal Giudice monocratico del Lavoro di Codesto Tribunale per:**

- **ritenere e dichiarare** nullo e/o illegittima la cancellazione dell'odierna reclamante dalla graduatoria di III[^] fascia della graduatoria di circolo e d'istituto dell'I.S.I.S.

Ranieri di Piacenza, e per l'effetto:

- **ritenere e dichiarare** sussistente il diritto della Dott.ssa Lopez all'inserimento a pieno titolo nella **II[^] fascia della graduatoria** di circolo e d'istituto dell'I.S.I.S. Agraria e Alberghiera "G. Ranieri" – " G. Marcora" di Piacenza per gli insegnamenti di cui alle classi di concorso indicate in domanda, nella posizione corrispondente al punteggio effettivamente spettante per il periodo di validità del triennio 2017/'20 a tutti gli effetti di legge, ordinando all'istituto resistente e al M.i.u.r. (per quanto di sua competenza), l'immediato inserimento della reclamante



nella graduatorie di seconda fascia (II[^] FASCIA), per la classe di concorso indicata in domanda e per cui rileva il titolo di Dottorato di ricerca, per il periodo di validità del triennio 2017/'20 e precisamente per la classe di concorso AO34 (Scienze e tecnologie e chimiche) AO31 (Scienze degli alimenti) A060 (Tecnologia nelle scuola secondaria di I grado).

- In subordine ritenere e dichiarare: sussistente il diritto della Dott.ssa Lopez all'inserimento a pieno titolo nella **III[^] fascia della graduatoria** di circolo e d'istituto dell'I.S.I.S. Agraria e Alberghiera "G. Ranieri" – " G. Marcora" di Piacenza per gli insegnamenti di cui alle classi di concorso indicate in domanda, nella posizione corrispondente al punteggio effettivamente spettante per il periodo di validità del triennio 2017/'20 a tutti gli effetti di legge, ordinando all'istituto resistente e al M.i.u.r. (per quanto di sua competenza), l'immediato inserimento della ricorrente nella graduatorie di terza fascia (III[^] FASCIA), per la classe di concorso e precisamente per la classe di concorso AO34 (Scienze e tecnologie e chimiche) AO31 (Scienze degli alimenti) A060 (Tecnologia nelle scuola secondaria di I grado) e BC02 (Conversazione in lingua estera - spagnolo), per il periodo di validità del triennio 2017/'20.

- In via di ulteriore subordine ritenere e dichiarare: previa disapplicazioni delle disposizioni in contrasto con la normativa europea in materia di riconoscimento di un titolo conseguito in uno stato membro, accertare e dichiarare il diritto della reclamante all'inserimento, a pieno titolo, nella graduatoria di III fascia per la Prov. di Piacenza per gli insegnamenti per cui ha fatto domanda essendo la reclamante in possesso del titolo di accesso per l'inserimento in detta graduatoria.

- In estremo subordine, si chiede: altresì, nella malaugurata ipotesi in cui, all'esito del presente giudizio cautelare, l'On Collegio in funzione di Giudice del lavoro adito dovesse ritenere di non emettere un provvedimento favorevole all'odierna



reclamante di non condannare la stessa alla rifusione delle spese del presente giudizio avendo riguardo di inquadrare la specifica questione trattata nell'ambito di applicazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c. stante la recente emanazione del D. M. n. 374/2017 e la conseguente difficoltà di reperire una casistica giurisprudenziale sulla materia oggetto del presente reclamo.

Con vittoria di spese, competenze difensive ed accessori di legge nei due gradi di giudizio.

§§§

Ai fini del T. U. n. 115/'02 si dichiara che il presente procedimento è di valore indeterminato e che lo stesso è comunque esente ai sensi e per gli effetti dell'art 37 d.l. n. 98/2011 conv. in L. n. 111/2011 e succ. mod. Essendo il reddito complessivo della reclamante inferiore ad Euro 34.107,72 per come risulta dall'allegata autocertificazione reddituale.

- Si offrono in comunicazione i seguenti documenti:

1. Ordinanza di rigetto n. 325/18 del 23/02/2018;
2. Titolo di dottore di ricerca in scienze delle produzioni animali;
3. Domanda di inclusione in graduatoria triennio 2014/'17;
4. Graduatoria per il triennio 2014/'17 presso I. S. I. S. Ranieri;
5. Prospetto SIDI di inclusione della reclamante triennio 2014/17 - All. n. 5 prodotto da parte avversaria in prima istanza;
6. Domanda di aggiornamento triennio 2017/'20 – mod. A/2 prot. N. 6215/2017;
7. Richiesta di certificazione di equipollenza del titolo estero al titolo italiano;
8. Certificato di equipollenza;
9. D.M. 374/2017 e allegate tabelle A e B;
10. Traduzione legale del titolo conseguito in Spagna e timbro attestante il deposito presso l'istituto scolastico Ranieri - Marcora;



11. Mail dell'Istituto scolastico Ranieri – Marcora del 4 luglio 2014, prodotto da parte avversaria in prima istanza e indicato come All. n. 4;
12. Diffida inoltrata all'I.S.I.S. Ranieri – Marcora per iscrizione II^ fascia.
13. Concorso immissione in ruolo Gu. n. 14 del 16 febbraio 2018 e Tabella valutazione titoli;
14. Pubblicazioni della reclamante.

Autocertificazione reddituale ai fini dell'esenzione per il contributo unificato e documento d'identità.

Piacenza, li 09 marzo 2018

Avv. Marco Randazzo

Avv. Francesca Maria Cinquerrui

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLA NOTIFICA EX ART.

151 C.P.C

I sottoscritti procuratori, in qualità di difensori della **Dott.ssa Lopez Andres Patricia**, nata a Zaragoza (ARAGONA-SPAGNA) l'11-07-1983 e residente a Saragozza (Spagna) - Via Celso Emilio Ferreiro 10- 8C, CP 50017, Cod. Fisc. LPZ PRC 83L51Z131W, in adempimento del mandato in calce al presente atto

PREMESSO CHE

- il reclamo ha per oggetto l'accertamento del diritto della reclamante ad essere inserita nella graduatoria d'istituto di II^ e/o III^ fascia per la classe di concorso AO34 (scienze e tecnologie e chimica), AO31 (scienze degli alimenti), A060 (tecnologia nella scuola secondaria di I grado) e BC02 (conversazione in lingua straniera – spagnolo) per la Prov. di Piacenza, scuola – capofila Istituto Statale d'Istruzione Superiore Agraria e Alberghiera “G. Ranieri” – “G. Marcona” di Piacenza;



- ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il reclamo deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti che in virtù dell'inserimento della reclamante nelle vigenti graduatorie per la classe di concorso indicate in domanda sarebbero dal medesimo scavalcati in graduatoria per punteggio.

- sussistendo, pertanto, oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati e che la notifica nei modi ordinari risulterebbe di fatto impossibile per la reclamante non soltanto in ragione dell'elevato numero dei destinatari, ma soprattutto per l'impossibilità di identificare tutti i controinteressati con i loro relativi indirizzi, e comunque determinerebbe una dilazione enorme dei tempi del presente procedimento;

SI CHIEDE

all'ill.mo Collegio in funzione di Giudice del Lavoro adito di volere autorizzare, esclusivamente per i controinteressati la notificazione ai sensi dell'art 151 c.p.c. con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, e pertanto anche per via telematica, mediante la pubblicazione del presente reclamo e dell'emanando decreto sul sito internet dell'Amministrazione di competenza e segnatamente sul sito web del M.i.u.r. e Ufficio Scolastico Ambito Territoriale della Provincia di Piacenza e conseguentemente di ordinare detta pubblicazione a carico della parte avversaria.

Piacenza, li 09 marzo 2018

Avv. Marco Randazzo

Avv. Francesca Maria Cinquerrui



PROCURA

La sottoscritta **dott.ssa LOPEZ ANDRES Patricia**, nata a Zaragoza (ARAGONA -SPAGNA) l'11-07-1983 e residente a Saragozza (Spagna) - Via Celso Emilio Ferreiro 10- 8C, CP 50017, Cod. Fisc. LPZ PRC 83L51Z131W nomina e costituisce suo procuratori e difensori, congiuntamente e disgiuntamente, l'Avv. Marco Randazzo (C.F. RND MRC 81L24 B428M) e l'Avv. Francesca Maria Cinquerrui (C.F. CNQFNC85H59C351C) presso il loro studio sito in Niscemi, Via S. Noto n. 42, elegge domicilio; a tal uopo, gli conferisce ogni e più ampia facoltà di legge; Altresì, informata delle finalità e delle modalità di cui all'art. 13 D.lgs. n. 196 del 2003, al trattamento dei dati personali ai fini dell'espletamento del presente mandato.

Niscemi, li 26/02/2018

Vera e autentica la firma



TRIBUNALE
ORDINARIO DI PIACENZA

Il Presidente della Sezione Civile

Visto il ricorso che precede,

nomina il Collegio nelle persone dei Signori Magistrati:

Dott. ma MARISELLA GATTI

Dott. he Gianmario Modica

Dott. he Giuseppe Demaldè

Piacenza, 13.3.2018

Il Presidente della Sezione Civile
Dr.ssa Marisella Gatti





TRIBUNALE DI PIACENZA

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO

Letta l'istanza che precede;

ORDINA

La comparizione delle parti per l'udienza del 6.6.2018 ore 13.30 avanti
al Collegio composto dai Signori Magistrati

Dott. DO MARISELLA GATTI

Dott. DO ROBERTA FIAMMETTA

Dott. DO DEMALISE GIORGIA GOTT

Nomina relatore Dott. DO MODICA

Manda all'istante di notificare copia del ricorso e del decreto entro il
30.4.2018

Piacenza, 15.3.2018

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO

M. Gatti



[Signature]

- ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il reclamo deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente contro interessati, ossia a tutti i docenti che in virtù dell'inserimento della reclamante nelle vigenti graduatorie per la classe di concorso indicate in domanda sarebbero dal medesimo scavalcati in graduatoria per punteggio.

- sussistendo, pertanto, oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati e che la notifica nei modi ordinari risulterebbe di fatto impossibile per la reclamante non soltanto in ragione dell'elevato numero dei destinatari, ma soprattutto per l'impossibilità di identificare tutti i controinteressati con i loro relativi indirizzi, e comunque determinerebbe una dilazione enorme dei tempi del presente procedimento;

SI CHIEDE

all'ill.mo Collegio in funzione di Giudice del Lavoro adito di volere autorizzare, esclusivamente per i controinteressati la notificazione ai sensi dell'art 151 c.p.c. con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, e pertanto anche per via telematica, mediante la pubblicazione del presente reclamo e dell'emanando decreto sul sito internet dell'Amministrazione di competenza e segnatamente sul sito web del M.i.u.r. e Ufficio Scolastico Ambito Territoriale della Provincia di Piacenza e conseguentemente di ordinare detta pubblicazione a carico della parte avversaria.

Piacenza, li 09 marzo 2018

Avv. Marco Randazzo

Avv. Francesca Maria Cinquerrui

Il Presidente del Collegio

*Con l'istanza,
autorizza la notifica ai sensi dell'art. 151 cpc in conformità
alla richiesta, limitatamente ai controinteressati.
Piacenza, 13.3.2018*

*Il Presidente
M/S*

